

LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

- **Le principali novità della riforma**
- **rilevanza della violazione**
 - **sanzionabilità delle persone fisiche**
 - **limiti edittali parametrati al fatturato**
 - **sanzioni non pecuniarie**
 - **nuovi criteri di graduazione**
 - **accertamento unitario**

Rilevanza

- IVASS avvia il procedimento sanzionatorio se l'irregolarità è ritenuta «**rilevante**» secondo gli elementi indicati nell'art. 11 del Regolamento 39/2019
- In precedenza: il procedimento **non veniva avviato** solo in caso di «**assoluta mancanza di pregiudizio**». Nei fatti, ipotesi mai realizzabile.

LE SANZIONI
per irregolarità in attività «non distributiva»

IMPRESE

Per tutte le violazioni un'unica sanzione pecuniaria

da euro 30.000 al 10% del fatturato

massimo edittale elevabile fino ad doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, se determinabile

Restano escluse irregolarità per

- **Elusione obbligo a contrarre**
- **Comunicazioni a Banche dati**
- **Portabilità scatole nere e altri dispositivi elettronici**

LE SANZIONI

per irregolarità in attività «non distributiva»

IMPRESE

se la violazione si caratterizza per **«scarsa offensività o pericolosità»** il procedimento sanzionatorio può concludersi con

Sanzione alternativa: Ordine di porre termine alle violazioni

(Se l'Ordine è disatteso, la sanzione pecuniaria originaria è aumentata fino a 1/3)

LE SANZIONI

per irregolarità in attività «non distributiva»

Responsabilizzazione degli esponenti aziendali e del personale

- **sanzione pecuniaria: *da euro 5.000 a euro 5 milioni***
- **sanzione accessoria: interdizione temporanea dalle funzioni**

LE SANZIONI

per irregolarità nella distribuzione

Si distinguono le violazioni e le sanzioni

- ❑ commesse dalle imprese**
- ❑ commesse dagli intermediari**

relative alla distribuzione di prodotti assicurativi e di prodotti di investimento assicurativi

LE SANZIONI

per irregolarità nella distribuzione

Imprese

sanzione pecuniaria

da euro 5.000 a euro 5 milioni o, se superiore, al 5% del fatturato

per violazioni relative ai «prodotti di investimento assicurativi»

- ❑ **sanzione alternativa, limite massimo «*fino al doppio dell'ammontare dei profitti o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati*»**
- ❑ **sanzione aggiuntiva eventuale: *dichiarazione pubblica***

LE SANZIONI
per irregolarità nella distribuzione

intermediari

una delle seguenti sanzioni

- Sanzione pecuniaria:
 - società: **da euro 5.000 a euro 5 milioni o, se superiore, al 5% del fatturato**
 - persone fisiche: **da euro 1.000 a euro 700.000**
- Richiamo
- Censura
- Radiazione

LE SANZIONI

per irregolarità nella distribuzione

imprese e intermediari

si applicano anche alle violazioni nella distribuzione di prodotti assicurativi

❑ **sanzione alternativa**: ordine di porre termine alle violazioni

❑ **responsabilizzazione delle persone fisiche**

▪ Esponenti e personale dell'impresa

▪ Componenti dell'organo di amministrazione della società di intermediazione

Il nuovo Regolamento Sanzioni 39/2018:

- ❑ Individua le **unità organizzative responsabili** del procedimento sanzionatorio (art. 7)
- ❑ definisce i **criteri della rilevanza** delle infrazioni (art. 11)
- ❑ definizione **nozione/nozioni fatturato** a fini sanzionatori (art. 17 e Allegato 2)
- ❑ individua l'**arco temporale di riferimento** per l'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole (artt. 9, 10 e 37, commi 2 e 3)
- ❑ **Comitato per l'esame delle irregolarità - CEI** (art. 18, comma 4-bis)
- ❑ disciplina la **comunicazione e pubblicazione** dei provvedimenti sanzionatori (art. 30)

Accertamento Unitario

Accertamento unitario di violazioni della stessa indole rilevate in un determinato arco temporale

- **un solo atto** di contestazione
- **una sola sanzione** applicata
- **possibile sconto** sulla sanzione se è dimostrata in sede difensiva la rimozione della «disfunzione organizzativa» che ha originato la molteplicità di violazioni

Abrogato il c.d. illecito seriale

(procedura sanzionatoria speciale: sanzione pecuniaria sostitutiva correlata all'adozione di misure correttive della «disfunzione organizzativa»)